



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO**  
**Sezione I Civile- Procedure Concorsuali**

Il Tribunale, in persona del Giudice ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli art. 66, 67 e 70 CCII iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso da:

§ § §

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato in data 10.6.2025, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, predisposto con l'ausilio in veste di gestore della crisi designato dall'OCC.

La proposta ed il piano sono stati ritenuti ammissibili e, con decreto dell'1.7.2025, emesso ai sensi dell'art. 70, co.1 CCII, è stata disposta la pubblicazione dei predetti atti nell'apposita area del sito internet istituzionale del Tribunale di Como, onerando il gestore della crisi di darne altresì comunicazione a tutti i creditori. Con il medesimo provvedimento è stata disposta il divieto per tutti i creditori di iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore. Alla scadenza del termine di cui all'art. 70 co. 6 CCII, il gestore della crisi ha documentato di aver provveduto alle comunicazioni di rito. All'udienza del 6.5.2026, sentito il procuratore dei ricorrenti e il gestore della crisi, il Giudice si è riservato di provvedere.

Così ricostruito lo svolgimento del procedimento, può esaminarsi la domanda di omologa proposta.

Il piano può essere omologato.

Preliminarmente, in questa sede, deve confermarsi il giudizio circa l'ammissibilità del piano e della proposta già espresso con il richiamato decreto dell'1.7.2025.

Occorre osservare, infatti, che sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che i ricorrenti risiedono in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Como.

I ricorrenti sono familiari conviventi ed il sovraindebitamento ha origine comune, come rilevato dal gestore della crisi e come meglio si dirà infra, sicché sono legittimati a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 65 e 66 CCH.

La domanda è corredata della documentazione richiesta dall'art. 67, co. 2 CCII. È stata allegata, inoltre, la relazione ex art. 68, co. 2 CCI redatta dall'OCC nella persona del gestore della crisi che contiene tutte le indicazioni e le valutazioni richieste dalla legge, nonché l'attestazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Quanto ai presupposti soggettivi, i ricorrenti hanno provato la propria qualità soggettiva di consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e) CCII, dal momento che i debiti sono stati assunti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. I sig.ri invero, svolgono attività lavorativa in qualità di lavoratori dipendenti.

L'esposizione debitoria dei ricorrenti deriva, in misura prevalente, da una serie di finanziamenti contratti a seguito dell'acquisto di una casa più grande (resosi necessario dopo la nascita di due figli), che ha aggravato l'indebitamento già in atto dei ricorrenti a fronte della perdita dell'occupazione della a causa della diagnosi della malattia di Chron.

Dalle circostanze che precedono, pertanto, si evince come sussista lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti che, attualmente, risultano gravati da debiti complessivi pari a € 154.737,88 (derivante dai finanziamenti contratti, da crediti vantati per spese condominiali, dal Comune di per la TARI e da Regione per la tassa automobilistica), oltre al debito derivante dal contratto di mutuo (con un residuo pari a € 141.001,03), attualmente in regolare ammortamento e ai € 7.000,21 riferibili al compenso dell'OCC e del legale dei ricorrenti.

A fronte dell'esposizione debitoria descritta, i sig.ri risultano titolari dell'immobile in cui risiede con la famiglia per il quale è stato acceso il mutuo, di tre autovetture e di un motociclo di modesto valore utilizzati per far fronte alle esigenze familiari, oltre a conti correnti bancari e postali aventi saldo prossimo allo zero. I ricorrenti, come anticipato, svolgono attività di lavoro dipendente, dalla quale traggono i redditi necessari a far fronte al mantenimento del nucleo familiare, che è composto dai ricorrenti e da due figli, di cui solo uno risulta titolare di un'occupazione lavorativa non stabile. L'entrata mensile del sig. ammonta a circa € 2.500,00, mentre quella della sig.ra

a circa € 1.500,00, a fronte di spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare di circa € 3.000,00, somma ritenuta congrua dal gestore della crisi.

Alla luce delle richiamate circostanze, quindi, risulta che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento, da intendersi come “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore*”, vale a dire l’indisponibilità di flussi di cassa (redditali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l’incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza).

Non ricorrono, inoltre, come rilevato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all’art. 69 CCII, atteso che i ricorrenti: - non risulta siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda; - non hanno beneficiato in precedenza dell’esdebitazione per due volte. Non pare sussistere, allo stato, l’ulteriore condizione ostativa di cui all’art. 69 CCII, ossia l’evidenza che i debitori abbiano causato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Deve ritenersi, infatti, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall’OCC, che al momento dell’assunzione delle obbligazioni inadempite, i ricorrenti potessero non avvedersi dell’inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all’ordinaria diligenza richiesta al consumatore. Invero, la causa del sovraindebitamento pare riferibile, come anticipato, al mutuo acceso per l’acquisto di una casa più grande e agli ulteriori finanziamenti contratti.

Quanto al contenuto della proposta, occorre osservare che i ricorrenti propongono il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, mentre viene offerto ai creditori chirografari il pagamento parziale dei loro crediti in misura variabile tra il 30 e il 40 %. Si prevede, invece, il rimborso alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale, già autorizzato ai sensi dell’art. 67 comma 5 CCII.

Appaiono, pertanto, rispettate le norme inderogabili sul trattamento dei creditori concorsuali e sull’ordine delle prelazioni. I creditori in prededuzione vengono soddisfatti integralmente ed entro un anno dall’omologa, mentre i creditori privilegiati vengono soddisfatti integralmente ed entro due anni dall’omologa, in conformità con le previsioni di cui all’art. 67 comma 4 CCII, atteso che il pagamento è assicurato in misura non inferiore a quanto realizzabile nella prospettiva liquidatoria.

Quanto ai creditori chirografari, per i quali non sono previste regole inderogabili di trattamento quantitativo o temporale, viene stimata una percentuale di soddisfazione non irrisoria ed in un tempo ragionevole (cinque anni dall’omologa). La proposta, inoltre, prevede la falcidia e la ristrutturazione del debito derivante da un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, come oggi espressamente consentito dall’art. 67, co. 3 CCII.

Le somme da destinare al soddisfacimento dei creditori derivano da una quota mensile dello stipendio dei debitori messa a disposizione dei creditori, determinando un 'surplus' annuo di euro 12.000,00 disponibile per la ripartizione in favore dei creditori, oltre 6.000,00 corrispondente al 50% delle tredicesime e quattordicesime mensilità dei ricorrenti, per l'importo complessivo di euro 66.000,00 per una durata complessiva di cinque anni.

Viene, pertanto, garantito il rispetto delle cause legittime di prelazione.

La proposta, quindi, anche alla luce delle valutazioni espresse dal gestore della crisi, appare ammissibile ed il piano appare non manifestamente inattuabile, atteso che le somme necessarie al pagamento dei creditori derivano dallo stipendio percepito dai debitori, entrambi impiegati con contratto a tempo indeterminato.

Come risulta dalla relazione del gestore ai sensi dell'art. 70, co. 6 CCII, inoltre, nel termine concesso ai creditori, è pervenuta un'osservazione in merito all'ammissibilità della proposta ed alla fattibilità del piano, tale per cui deve quindi esserne vagliata la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, ai sensi dell'art. 70, co. 7 CCII al fine di addivenire all'omologa. Sono pervenute poi altre due osservazioni da parte di Condominio e di Agenzia delle Entrate – Riscossione, volte solo alla precisazione dei rispettivi crediti.

Nello specifico, ha formulato rilievi concernenti, in via preliminare, l'inammissibilità della proposta per l'omessa notifica della relazione particolareggiata. Sul punto, deve rilevarsi che l'art. 70 CCII prevede la comunicazione ai creditori soltanto della proposta e del piano, su cui i creditori, entro i 20 giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, non anche la comunicazione anche della relazione dell'OCC, ma solo che questa vada depositata in cancelleria; inoltre, il creditore in questione ha potuto ampiamente conoscerne il contenuto come si può evincere dalle copiose osservazioni depositate.

Le ulteriori osservazioni presentate attengono all'omessa specificazione delle cause dell'indebitamento con riferimento alla perdita dell'occupazione e alla prova della patologia diagnosticata alla sig.ra tuttavia, è evidente che tale documentazione sia agli atti e che nel ricorso e nella relazione particolareggiata viene analiticamente fornito riscontro della situazione lavorativa della sig.ra

Inoltre, ha eccepito la presunta sussistenza di una condotta connotata da mala fede o colpa grave nella stipula del finanziamento, soprattutto per quel che concerne l'acquisto di una casa più grande dopo la nascita dei due figli. Sul punto, i ricorrenti hanno eccepito che, al momento della stipula del mutuo ipotecario, il sig. risultava titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato già dal 1997, con reddito stabile, circostanza che rendeva sostenibile l'assunzione dell'impegno finanziario connesso al mutuo e che il successivo sovraindebitamento dei ricorrenti non deriva da un utilizzo

imprudente o consapevolmente sproporzionato del credito, ma da una progressiva difficoltà economica determinata da eventi sopravvenuti, quali le difficoltà lavorative della sig.ra e l'aumento delle spese familiari nel corso degli anni. Inoltre, il Gestore della crisi ha esaminato la posizione debitoria dei ricorrenti nella relazione particolareggiata e non ha ravvisato criticità nella valutazione del merito creditizio effettuata dagli istituti finanziatori.

Tali considerazioni devono senz'altro condividersi.

Per quel che attiene alla prospettiva liquidatoria, si sottolinea che l'attivo sarebbe costituito dalla vendita dell'immobile e dagli stipendi dei ricorrenti nei limiti di quanto occorre al mantenimento della famiglia ex art. 268, co. 3, lett. b), C.C.I.I., per la durata di 3 anni, evidenziando, tuttavia, che la vendita dell'immobile tramite procedura pubblica determinerebbe la riduzione del prezzo di realizzo dello stesso. Per effetto della liquidazione del predetto bene, sorgerebbe poi in capo alla famiglia

la necessità di affrontare una spesa mensile per la locazione di altro immobile da destinarsi ad abitazione familiare.

Pertanto, considerato che nello scenario liquidatorio, una volta soddisfatto il creditore ipotecario e detratti i costi della procedura esecutiva, i creditori chirografari non verrebbero in alcun modo soddisfatti, la proposta di ristrutturazione familiare dei debiti del consumatore risulta, non solo per il creditore opponente ma per l'intero ceto creditorio, indubbiamente più vantaggiosa rispetto all'alternativa della procedura di liquidazione controllata, come prescritto dall'art. 70, co. 7 CCII.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da deve essere omologato, sussistendone tutti i presupposti di legge.

#### **P.Q.M.**

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da

- autorizza, ai sensi dell'art. 67 comma 5 CCII, i ricorrenti al rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale degli stessi;

- dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato, avvertendoli che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70 comma 1 CCI;

- dà atto che il piano del consumatore omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70 CCI;

- dispone che, per effetto dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte di creditori con causa o titolo anteriore;
- dispone che il Gestore vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCI;
- dispone che il Gestore depositi ogni sei mesi un rapporto riepilogativo delle attività svolte e riferisca sullo stato di esecuzione del piano; il Gestore terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenterà al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito; il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzerà il pagamento;
- dispone che la presente sentenza, unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, entro 48 ore, sia pubblicata a cura del gestore della crisi sul sito internet di questo Tribunale, previo oscuramento dei dati sensibili, con particolare riguardo a condizioni sanitarie o sociali, del debitore e del nucleo familiare, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori ex art. 70 CCII;
- dichiara la chiusura della procedura.

Dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al gestore della crisi ed ai ricorrenti.

Così deciso in Como, il 13.5.2026

Il Giudice

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

